

## **Circolare n. 34 del 21 agosto 1968**

DIREZIONE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI

OGGETTO: Nuove direttive relative all'interpretazione dell'art. 12 (comma 2°) della legge 21 novembre 1967, n. 1185 – Sostituzione del punto k) della Circ. n.19 del 20 maggio 1968.

Questo Ministero – nell'impartire direttive con la Circolare n. 19 del 20 maggio c.a. (N/I/1) relativamente all'applicazione della nuova normativa sui passaporti – si riservava (punto k, pag. 8 ultimo periodo) di far pervenire ulteriori istruzioni dopo aver sentito il parere dei competenti organi consultivi sull'interpretazione da dare al comma 2° dell'articolo 12 della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

Al riguardo si è provveduto quindi a sollecitare l'autorevole punto di vista del Dicastero di Grazia e Giustizia e lo stesso ha espresso l'avviso che a semplice richiesta dei discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, degli ascendenti o del coniuge non legalmente separato – qualora il titolare del passaporto non sia in grado di provare l'adempimento degli obblighi alimentari a suo carico – le autorità consolari devono provvedere a ritirare il passaporto.

Il detto Dicastero ha escluso che, nel caso in esame, gli anzispecificati interessati al ritiro del passaporto possano essere invitati a dimostrare di aver fatto domanda giudiziale intesa ad ottenere gli alimenti.

Per quanto sopra esposto il punto k) (ritiro del passaporto) della Circolare, n. 19 in data 20 maggio 1968 (N/I/1) viene sostituito dal seguente:

k) Ritiro del passaporto: a parte i casi previsti dal 1° e 3° comma dell'articolo 12, si richiama l'attenzione sulle seguenti modalità di applicazione del 2° comma dello stesso articolo.

Detto comma prevede che, in caso di inadempimento di obblighi alimentari, il passaporto possa essere ritirato a richiesta di coloro a cui favore esista una

pronuncia dell'Autorità giudiziaria italiana, oppure, a semplice richiesta dei discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, degli ascendenti e del coniuge non legalmente separato, anche in mancanza di tale pronuncia.

-Nella prima delle due ipotesi previste dall'articolo 12 (2° comma) e cioè qualora esista pronuncia dell'Autorità giudiziaria italiana l'Ufficio, ricevuta l'istanza, invia a colui cui incombe l'obbligo alimentare una notificazione che potrà essere stilata secondo l'allegato fac-simile, n.3.

- Ove l'interessato non esibisca la prova richiesta, l'Ufficio svolge opera di convinzione allo scopo di indurlo a fare fronte ai propri obblighi. Qualora tale opera di convinzione non ottenga il risultato voluto, l'Ufficio invia altra notificazione che potrà essere stilata secondo l'allegato fac-simile, n.4.

Nella seconda ipotesi e cioè qualora esista la semplice istanza degli aventi diritto (discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, ascendenti e coniuge non legalmente separato) l'Ufficio invita colui che ha l'obbligo degli alimenti, servendosi dei mezzi ritenuti più idonei (eventualmente utilizzando l'allegato fac-simile, n.5), a fornire chiarimenti e svolgendo quindi nei confronti dello stesso opera di convincimento.

Nel caso che non vengano raggiunti risultati ritenuti positivi, l'Ufficio chiede alla Questura competente ragguagli circa l'effettiva situazione familiare da cui scaturiscono gli obblighi alimentari e le altre notizie utili (per esempio, l'eventuale concorso di altri aventi diritto, notizie sulle condizioni economiche dell'istante, ecc. A tale riguardo si ricorda che il 1° comma dell'articolo 438 c.c. stabilisce che gli alimenti sono dovuti a chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento).

Circa la misura degli alimenti (2° comma dell'art. 438 c.c.) si precisa che essi debbono essere proporzionati al bisogno di chi li domanda ed alle condizioni economiche di chi deve somministrarli.

Sulla base degli accertamenti svolti, l'Ufficio, ove ne sussistano i presupposti, invia una notificazione che potrà essere stilata secondo l'allegato fac-simile, n. 4.

Si raccomanda comunque di tenere presente che la necessità di salvaguardare rapporti familiari nonché situazioni di lavoro all'estero comportano per l'Ufficio l'impegno a cercare – in ogni caso e particolarmente in mancanza di pronuncia dell'Autorità giudiziaria – di dare soddisfazione agli istanti a tanto convincendo colui cui incombe l'obbligo alimentare e comunque di procedere con la massima avvedutezza in sede di eventuale applicazione della norma di legge.

p. il Ministro

PINNA CABONI